



**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0240/30.VEN.1.Ton

25 SETTEMBRE 2015

**MINISTERO DELL'INTERNO  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P. S.  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI**

**ROMA**

**OGGETTO:** Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici - Applicazione distorta direttive ministeriali - RICHIESTA INTERVENTO URGENTE

Con riferimento alla disciplina delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, codesto Dipartimento - con circolare n. 333.A/9807.F.4/5567/2015 del 24 luglio scorso - ha definitivamente chiarito che, stante l'assenza nell'ordinamento della Polizia di Stato dell'istituto dei permessi retribuiti, nelle more che questi vengano inseriti e recepiti nel prossimo accordo sindacale, le predette assenze debbano essere gestite ricorrendo all'istituto del congedo straordinario per gravi motivi di cui agli artt. 37 DPR 3/57 e 60 DPR 782/85, ferma restando la possibilità di fruire del congedo straordinario e dell'aspettativa per malattia qualora l'assenza si renda necessaria nel quadro di una specifica patologia in atto, debitamente certificata.

A tal proposito, questa O.S. segnala l'applicazione distorta di tali disposizioni presso le Questure di Venezia e Vicenza, dove al personale che ha necessità di assentarsi per sottoporsi a visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici vengono richieste, ai fini della concessione del c.s. per gravi motivi, tutta una serie di incombenze e di attestazioni non previste né dall'art. 37 DPR 3/57, né dall'art. 60 DPR 782/85 né, tanto meno, dalla circolare summenzionata.

Siffatta applicazione delle chiare disposizioni di codesto Dipartimento in materia, oltre a risultare assolutamente "fantasiose", recano con sé gravi penalizzazioni per il personale che voglia far ricorso allo c.s. per gravi motivi, nella misura in cui gravano lo stesso di una serie di certificazioni e attestazioni non richieste dalla vigente normativa.

Pertanto, alla luce di quanto precede, si chiede a codesto Ufficio di voler intervenire presso le Questure di Venezia e Vicenza al fine di assicurare la puntuale applicazione delle direttive in materia, garantendo la concessione del c.s. per gravi motivi su presentazione, da parte del dipendente, di idonea attestazione, rilasciata dal medico che ha effettuato la visita, terapia, prestazione specialistica o esame diagnostico, nel



**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

rispetto dei dettami di cui all'art. 55 *septies*, comma 5 *ter*, del d. lgs. 165/2001, ovvero "con riferimento all'orario", come – peraltro – disposto correttamente dalla Questura di Belluno.

In caso contrario, difatti, appare evidente la violazione delle disposizioni di codesto Dipartimento in materia nonché gravi violazioni di legge (artt. 37 dPR 3/57, 60 dPR 782/85 e 55 *septies*, co. 5 *ter*, d. lgs. 165/2001), sostanziando il compimento di illegittimità non sottacibili presso le Questure di Venezia e Vicenza.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Gianni Tonelli